



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD



Architetto Barbara Apa

via A. Garofano n. 4 - 81031 Aversa (CE) cell. 3293545657 mail: info@studioapa.net PEC: barbara.apa@pec.it



RELAZIONE DI STIMA



OGGETTO: ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 310/2022 PROMOSSA DA MAIOR SPV

S.R.L. CONTRO OMISSIONIS



DATA: ottobre 2024



L'Esperto
arch. Barbara Apa



1. PREMESSA
2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA
3. RISPOSTE AI QUESITI
4. CONCLUSIONI
5. ALLEGATI

Ill.mo Sig. G.E. dott.ssa Margherita Lojodice



1. PREMESSA


Con ordinanza del 28.02.2024, il G.E. dott.ssa Margherita Lojodice nominava la sottoscritta arch. Barbara Apa, con studio in Aversa (CE) alla via A. Garofalo n° 4, ed iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1916, Esperto Stimatore nella causa di Esecuzione Immobiliare promossa da **MAIOR SPV S.R.L.** contro **OMISSIS**, procedimento n° 310/2022.

(Cfr. All. “A” – Nomina Esperto)

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

Dopo un attento studio dei fascicoli, scaricati telematicamente per l’espletamento dell’incarico affidato, la sottoscritta fissò il primo sopralluogo, unitamente al custode giudiziario nominato, nella persona dell’Avv. Carlo Cipullo, per il giorno 28 Marzo 2024. Alle ore 09:00, sui luoghi di causa siti nel Comune di Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47, erano presenti esclusivamente la scrivente ed il Custode Giudiziario. Dopo aver suonato ripetutamente ai vari tasti della pulsantiera del citofono, di cui alcuni senza intestazione, si affacciò da un appartamento ubicato al primo piano un’anziana signora, tale *Omissis*, la quale riferiva di non conoscere l’esecutato né il suo immobile e, per tanto, non autorizzava l’accesso all’interno del palazzo agli ausiliari. La sig.ra *Omissis* ad ogni modo forniva il nominativo ed il recapito telefonico dell’amministratore di condominio, Avv. Esposito Saverio, quest’ultimo veniva contattato immediatamente tramite il numero di cellulare fornito dall’anziana condoina, ma purtroppo senza successo. Alle ore 9:25 gli ausiliari del G.E. decisero di sospendere le operazioni peritali.

Le stesse furono riprese il giorno 04 Aprile. Alle ore 10:00, sui luoghi di causa siti nel Comune di Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47, erano presenti oltre la scrivente il Custode Giudiziario Avv. Carlo Cipullo e l’Avv. Esposito Saverio, amministratore p.t. del condominio denominato “Palazzo Comparone”, contattato dal custode giudiziario telefonicamente nei giorni precedenti.



Con l'Avv. Esposito gli ausiliari del G.E. entrarono all'interno del palazzo e riuscirono ad accedere al piano secondo, dove risultava ubicato l'immobile staggito. Qui, individuata la porta di accesso, i presenti constatarono l'assenza dell'esecutato o di un eventuale occupante. A questo punto, si decise, unitamente al custode giudiziario, di lasciare un messaggio sulla porta di accesso al fine di essere contattati dall'esecutato o da eventuali occupanti. Alle ore 10:35 si sospesero le operazioni peritali.

Le stesse furono riprese il giorno 12 Aprile. Alle ore 17:40, sui luoghi di causa siti nel Comune di Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 4 *Omissis*, nato il *Omissis* a *Omissis*, il quale dichiarava di esser l'occupante dell'immobile in virtù di contratto di locazione che esibiva. In tale sede il sig. *Omissis* dichiarava che, a differenza di quanto indicato all'interno del suindicato contratto egli corrispondeva al proprietario un'indennità di 150,00 €/mensili. La scrivente dopo una prima cognizione procedette ad esperire rilievi metrico-grafici e fotografici dell'immobile staggito, esso si componeva di un bilocale, diviso tra cucina e camera da letto, con annesso locale wc. Alle ore 18:15 si conclusero le operazioni peritali. (*Cfr. All. "B" - Verbali di sopralluogo*)

3. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"differmità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di**

pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
 - nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinvia alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate). In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto. In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione. Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovraposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa. Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione). In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.". Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene

sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.



Diritti reali

L'immobile oggetto della presente procedura esecutiva, consiste nella **piena proprietà** di un bilocale ad uso residenziale, intestato al sig. *Omissis*.


Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato, in virtù di Atto di compravendita del Notaio Romano Elda del 14.02.2011, trascritto in data 21.02.2011 ai nn. 5651/4042.

Beni pignorati

L'immobile oggetto del presente pignoramento è distinto al N.C.E.U. del Comune di Aversa al **foglio 500, p.la 1314, sub 13**, piano 2, cat. A/5, Classe 4, vani 2, R.C. € 82,63.

Non sono state rilevate "difformità formali" tra i dati catastali identificativi indicati nell'atto di pignoramento e quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo.

Al fine dell'esatta individuazione del bene, la scrivente ha provveduto a confrontare l'estratto di mappa catastale del fabbricato all'interno del quale ricade l'immobile staggito, con la foto satellitare dell'area reperita da Google Maps.



Confronto tra l'estratto di mappa catastale e la foto satellitare reperita da Google Maps

Suddivisione in lotti:



Per il bene oggetto di pignoramento, la scrivente ha ritenuto opportuno formare un **UNICO LOTTO di vendita.**



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie indicate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso. Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriaione in corso, anche se di proprietà dello stesso esegutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esegutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie.

L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale** dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Lotto unico: piena ed intera proprietà di un bilocale ad uso abitativo sito nel Comune di comune di Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47, riportato al NCEU di detto comune al **foglio 500, p.la 1314, sub 13**, piano 2, cat. A/5, Classe 4, vani 2, R.C. € 82,63. Confinante a nord con proprietà Comparone, a sud con Convento Ancelle Del Sacro Cuore, a ovest con via Drengot e ad est con passetto Comune.

L'immobile *de quo* è ubicato al secondo ed ultimo piano di un palazzo posto nel centro storico di Aversa, avente destinazione residenziale. L'edificio è caratterizzato da un palazzo a corte, con struttura portante in mattoni pieni di tufo e solai in legno



Al succitato immobile si accede direttamente da via Drengot, mediante un portone d'ingresso in legno, il quale immette nell'androne comune, da qui è possibile accedere al vano scala comune posto a destra da chi entra nell'androne.

L'immobile staggito corrisponde alla porta posta di fronte alla rampa scale di accesso al secondo piano, le quali consentono lo smonto su un ballatoio comune scoperto, dal quale è possibile accedere anche ad altri immobili non oggetto di pignoramento.

La copertura del bilocale è caratterizzata da una falda unica inclinata realizzata con struttura principale e secondaria in legno e sovrastante manto di tegole, l'intradosso della copertura, invece, risulta controsoffittata con pannelli in cartongesso.

Il bilocale occupa in pianta una superficie interna utile di circa 34 mq (calcolata al netto dei muri esterni ed al lordo dei tramezzi interni), con altezza interna misura tra il pavimento ed il controsoffitto pari a 2,70 ml. Esso è composto da una zona ingresso con angolo cottura, camera da letto, locale wc e balconcino prospiciente via Drengot.

La scrivente stigmatizza che, dal confronto dello stato dei luoghi con la planimetria catastale è emerso che, il locale wc risulta realizzato su parte del ballatoio comune.

Gli infissi esterni sono in alluminio anodizzato e doppio vetro camera, con sistema di oscuramento composto da scuri in alluminio, ad eccezione del locale wc, il quale presenta una finestra con telaio in legno e vetro singolo, priva di sistema di oscuramento.

Le bussole interne sono in legno tamburato effetto noce con maniglieiria ottonata. L'intera unità abitativa presenta una pavimentazione realizzata con mattonelle in gres porcellanato di dim. 40x40 cm di colore bianco venato, ad eccezione del locale wc, il quale presenta a pavimento ed a rivestimento mattonelle in gres porcellanato di dim. 20x30 cm di colore azzurro chiaro venato. L'angolo cottura, posto all'ingresso presenta un rivestimento in mattonelle in gres porcellanato di dim. 10x10 cm di colore beige venato. Infine, la pavimentazione del balcone è caratterizzata da un'unica lastra di marmo bianco di carrara.

Tutte le pareti interne presentano intonaco liscio e pittura del tipo lavabile di colore bianco.

Stato manutentivo: Al momento del sopralluogo, si riscontravano in diversi punti dell'immobile, in particolare in corrispondenza dell'angolo controsoffitto/parete perimetrale, la presenza di estese macchie di infiltrazioni di acque meteoriche con conseguente comparsa di macchie, muffe, rovina dello strato di pittura superficiale, con rigonfiamento ed danneggiando del controsoffitto in cartongesso. L'intero immobile versa in mediocre stato manutentivo.

Impianti: L'immobile è privo di impianto di riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria vi è un boiler elettrico nella zona cucina.

L'impianto elettrico è del tipo sottotraccia, privo di quadro salvavita, per lo stato manutentivo in cui versa e per i materiali obsoleti impiegati, la scrivente ritiene che lo stesso debba essere adeguato alla normativa vigente in materia.

(Cfr. All. "C" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "D" - Grafici di rilievo)

L'immobile risulta sprovvisto di attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Di seguito la scrivente riporta i costi di acquisizione dello stesso.

Tabella costi acquisizione A.P.E.

C1	Costo per acquisizione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) compresa IVA e CNPAIA	€ 200,00
----	--	----------

Caratteristiche della zona.

L'area sui cui si erge il fabbricato all'interno del quale ricade l'immobile staggito, ricade all'interno del centro cittadino del comune di Aversa, nella fattispecie esso fa parte del primo nucleo normanno. Gli edifici circostanti sono prevalentemente caratterizzati da fabbricati a corte con destinazione residenziale. L'edificio in oggetto risulta comunque ubicato nelle immediate vicinanze di alcune scuole, con attività commerciali poste a poche centinaia di metri di distanza.

Caratteristiche zone limitrofe. Pressoché simili.

Riepilogo dati metrici: (Cfr. All. "D" – Grafici di rilievo)

Bilocale posto al Piano 2°

- cucina
 - letto
 - locale wc
 - balcone = $0,25 \times 1,05 \text{ mq} =$

SC - SU + (0,25 SNP) =

**ASTE
GIUDIZIARI**
mq 9,92
mq 20,58
mq 2,79
mq 0,26

MQ 33,55

RIEPILOGO DATI METRICI

SUPERFICIE CONVENZIONALE RAGGUAGLIATA

SC = MQ 33,55

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
 - deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato. A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);
 - deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno); - deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subaltri), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe). In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente. Al riguardo, l'esperto:- in primo luogo, deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità: deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

L'Esperto, nel verificare la completezza della documentazione depositata, si è accertato che i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento, come pure nella nota di trascrizione del pignoramento, sono i seguenti: **Bilocale** sito nel Comune di Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n.47, censito al N.C.E.U. di detto comune **al foglio 500, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, piano 2, classe 4, vani 2, rendita catastale € 82,63.

Il tutto è intestato al sig. *Omissis*, per i diritti di piena proprietà.

I dati sopra riportati corrispondono a quelli dell'atto di acquisto ed ai dati catastali attuali.
(*Cfr. All. "E" – Visure catastali*) (*Cfr. All. "F" – Ispezione ipotecaria*)

L'immobile oggetto di pignoramento ha subito le seguenti variazioni catastali:

- **Impianto meccanografico del 30.06.1987.** A tale data l'immobile risulta di proprietà dei signori *Omissis*, ciascuno per la quota di proprietà pari a 1/45, alla sig.ra *Omissis* per la quota di proprietà pari a 3/45 ed ai sig.ri *Omissis*, ciascuno per la quota di proprietà pari a 1/45, ed identificato in catasto fabbricati al **Foglio 5, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 0,19.

- Istrumento atto pubblico **di assegnazione del 24.09.1980**, rogante Notaio Fiordiliso, rep. N. 128587, registrato al n. 2253, in data 07.10.1980. Voltura n. 3118/1980 in atti dal 24.01.1990. A tale data l'immobile risulta di proprietà della sig.ra *Omissis*, per i diritti di piena proprietà, ed identificato in catasto fabbricati al **Foglio 5, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 0,19.

- Istrumento atto pubblico **di compravendita del 02.02.1998**, rogante Notaio Nicola Dongiacomo, rep. N. 55168, registrato al n. 164, in data 05.02.1998, Voltura n. 1421.1/1998, pratica n. 292596 in atti dal 12.11.2001. A tale data l'immobile risulta di proprietà del sig. *Omissis*, per i diritti di piena proprietà, ed identificato in catasto fabbricati al **Foglio 5, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63.

- **Denuncia nei passaggi per causa di morte del 07.07.2001**, registrazione al volume 464 n. 35. Nota presentata con modello unico n. 10023/2003, in atti dal 12.05.2003. A tale data

l'immobile risulta di proprietà dei sig.ri *Omissis*, per i diritti di proprietà pari a 12/18, e a *Omissis*, ciascuno per i diritti di proprietà pari a 2/18, ed identificato in catasto fabbricati al Foglio 5, p.la 1314, sub 13, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63.

- Istrumento atto pubblico **di compravendita del 23.04.2003**, rogante Notaio Romano Elda, rep. N. 30313. Nota presentata con modello unico n. 10023/2003, in atti dal 12.05.2003. A tale data l'immobile risulta di proprietà dei coniugi *Omissis* ciascuno per i diritti di proprietà pari a 18/36, in regime di comunione die beni, ed identificato in catasto fabbricati al **Foglio 5, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63.

- Istrumento atto pubblico **di compravendita del 14.02.2011**, rogante Notaio Romano Elda, rep. N. 91196. Nota presentata con modello unico n. 4042/2011, in atti dal 21.02.2011. A tale data l'immobile risulta di proprietà del Sig. *Omissis*, per i diritti di piena proprietà, ed identificato in catasto fabbricati al **Foglio 5, p.la 1314, sub 13**, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63. (*Cfr. All. "E" – Visure catastali*)

Al momento della stesura della presente relazione di stima non si riscontrano variazioni catastali richieste dall'esecutato o disposte di ufficio dal Comune o dalla Agenzia del Territorio, intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati nel pignoramento, né risultano variati gli identificativi per riallineamento mappe.

Dal confronto della scheda catastale con i grafici dello stato dei luoghi la scrivente ha potuto riscontare le seguenti difformità:

- Chiusura vano finestra zona cucina;
- Realizzazione di tramezzo divisorio;
- Apertura vano porta per accesso al locale wc;
- Realizzazione di locale wc su ballatoio comune;
- Realizzazione di balconcino su via Drengot.

(*Cfr. All. "G" – Grafici di rilievo con indicazione delle difformità catastali*)



REALIZZAZIONE DI
BALCONE

via Drengot

2,11



0,5

altra proprietà

H 2,70 mt

camera

altra proprietà



REALIZZAZIONE DI
TRAMEZZO



cucina

CHIUSURA VANO
FINESTRA

APERTURA VANO
PORTA

REALIZZAZIONE DI
LOCALE WC SU
BALLATOIO COMUNE

1,98

1,41

ballatoio comune



terrazzo comune

cortile
condominiale



GRAFICI DI RILIEVO CON DIFFORMITA' CATASTALI-
IMMOBILE SITO IN AVERSA (CE) ALLA VIA DRENGOT -
RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 500, P.LLA 1314, SUB
13, PIANO 2, CAT. A/5. - scala 1:100



Per regolarizzare dei grafici catastali, limitatamente alle opere ritenute sanabili sotto il profilo edilizio-urbanistico, è necessario provvedere alla presentazione di nuove planimetrie mediante l'elaborazione del documento DOCFA.

Per tutto quanto sopra detto, la scrivente ha provveduto ad elaborare il seguente calcolo inerente le spese da sostenere, per la regolarizzazione della pratica sotto il profilo catastale.

Calcolo spese per presentazione di nuove planimetrie catastali:

C2	spese per elaborazione e presentazione del documento Docfa con variazione delle planimetrie catastali (<i>compreensive di IVA e CNPAIA come per legge</i>) calcolo forfettario.	€ 350,00
-----------	---	-----------------

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano ____ int. ____ ; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del **Comune di _____** al foglio _____, p.lла _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ___, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica. L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: – piena ed intera proprietà di un bilocale sito nel Comune di Aversa (NA) alla via Rainulfo Drengot n. 47, confinante a nord con proprietà Comparone, a sud con Convento Ancelle Del Sacro Cuore, a ovest con via Drengot e ad est con passetto Comune; riportato in catasto fabbricati di detto Comune al **foglio 500, p.lla 1314, sub 13,** cat. A/5, piano 2, classe 4, vani 2, rendita catastale € 82,63. L'immobile occupa in pianta una superficie commerciale ragguagliata di 33,55 mq, con altezza interna, misura tra il pavimento ed il controsoffitto, pari a 2,70 ml. Esso è composto da una zona ingresso con

angolo cottura, camera da letto, locale wc ricavato sul ballatoio comune e balconcino prospiciente via Drengot. Si precisa che, il locale wc risulta realizzato su parte del ballatoio comune in assenza di titoli edilizi autorizzativi. Dal confronto dello stato dei luoghi con la planimetria catastale sono emerse le seguenti difformità: 1- Chiusura vano finestra zona cucina; 2-Realizzazione di tramezzo divisorio; 3- Apertura vano porta per accesso al locale wc; 4-Realizzazione di locale wc su ballatoio comune; 5- Realizzazione di balconcino su via Drengot. Il fabbricato all'interno del quale ricade l'immobile staggito ha origine settecentesca, allo stato attuale non risultano richiesti e/o rilasciati titoli edilizi autorizzativi, pertanto, l'unico grafico con il quale è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi è la planimetria catastale, rispetto alla quale sono emerse le difformità sopra elencate. Le sopraccitate difformità si ritengono sanabili mediante la presentazione di una richiesta SCIA in sanatoria, a meno del locale wc per il quale è prevista la demolizione. L'immobile ricade all'interno del vigente strumento urbanistico del Comune di Aversa in zona A2 - edifici e complessi compresi nel perimetro del centro storico. **PREZZO BASE euro 20.500,00.**

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.
L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- 1.deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permute; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- 2.può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.la o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalera anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali

intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati. Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) **Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati**.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

I trasferimenti relativi al bene pignorato, intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, del primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la trascrizione medesima, sono i seguenti:

Atto di compravendita del Notaio Elda Romano del **14.02.2011**, rep. 91.196, trascritto il 21.02.2011 ai nn. 5651/4042. Con tale atto i coniugi *Omissis*, vendevano al sig. *Omissis*, la piena proprietà di una stanza (tramezzata in due) posta al piano secondo con gabinetto, riportata in catasto fabbricati del Comune di Aversa al foglio 5, p.la 1314, sub 13, piano 2, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63, alla via Rainulfo Drengot n. 47. (*Cfr. All. "H" – Atto di compravendita del 14.02.2011*)

- **Atto di compravendita** del Notaio Elda Romano del **23.04.2003**, rep. 30.313, trascritto il 08.05.2003 ai nn. 13075/10023. Con tale i signori *Omissis*, ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero, vendevano al sig. *Omissis*, coniugato in regime di comunione dei beni con la sig.ra Esposito Giovanna, nata a Napoli il 02.09.1967, la piena proprietà una stanza (tramezzata in due) posta al piano secondo con gabinetto, riportata in catasto fabbricati del Comune di Aversa al foglio 5, p.la 1314, sub 13, piano 2, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 82,63, alla via Rainulfo Drengot n. 47. (*Cfr. All. "I" – Atto di compravendita del 23.04.2003*)
- In morte del sig. *Omissis*, sono stati chiamati nei diritti pari ad 1/2 della proprietà dell'immobile il coniuge sig.ra *Omissis*, per i diritti di proprietà pari a 3/18, ed i figli *Omissis*, ciascuno per i diritti di proprietà pari a 2/18. Successione apertasi il 07.07.2001 e certificato di Successione trascritto il 18.10.2002 ai nn. 23896/30264. **Tuttavia, la scrivente fa osservare che, nella Denuncia di Successione del 2002 l'immobile staggito è riportato tra i beni devoluti per legge agli eredi, mentre, lo stesso non risulta riportato nell'Accettazione tacita di eredità, trascritta il 16.10.2017 ai nn. 25469/33090.**
(*Cfr. All. "L" – Accettazione eredità del 2017*) (*Cfr. All. "M" – Denuncia di Successione del 2002*)
- **Atto di compravendita** del Notaio Nicola Dongiacomo del **02.02.1998**, rep. 55.168, trascritto il 05.02.1998 ai nn. 2484/2094. Con tale atto i coniugi *Omissis*, vendevano al sig. *Omissis*, coniugato in regime di comunione legale dei beni, la piena proprietà una stanza (tramezzata in due) posta al piano secondo con gabinetto, riportata in

ASTE GIUDIZIARIE

catasto fabbricati del Comune di Aversa al foglio 5, p.la 1314, sub 13, piano 2, cat. A/5, classe 4, vani 2, R.C. € 160.000, alla via Rainulfo Drengot n. 47.
(Cfr. All. "N" – Atto di compravendita del 02.02.1998)

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

3. l'epoca di realizzazione dell'immobile;
4. gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
5. la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima. Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora latto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespote sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo). Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespote sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo. Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione. Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità: deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del**

2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);

- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;

- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalandolo, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;

chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);

- ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

- iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria. In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**. Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

In risposta al presente quesito, la scrivente in data 31.05.2024, prot. N. 30017, provvedeva ad inoltrare al Comune di Aversa, formale istanza al fine di poter reperire copia dei titoli edilizi afferenti l'immobile *de quo*, nonché tutta la documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia e l'esistenza o meno di eventuali vincoli.

Dalla documentazione rilasciata in data 30.07.2024, nota prot. 41147, dall'UTC è emerso che, il fabbricato all'interno del quale ricade l'immobile staggito ricade all'interno del

centro storico del Comune di Aversa, l'edificio è individuato nell'ambito Omogeneo A – Centro Normanno, inoltre il fabbricato è riportato all'interno delle tavole allegate al vigente Piano di Recupero alla punto N. 30.7, il quale descrive il fabbricato e gli interventi ammissibili come segue:

“Omissis ... U.E. 30.7, F.tto 5, Part. 1314, Palazzo Compagnone, via R. Drengot n. 47.


Fabbricato settecentesco di tre livelli, che ha conservato le dimensioni di una modesta residenza borghese sino al 1940 circa, quando il "granile" è stato trasformato in residenza, installando, lungo la strada, balconcini di marmo su putrelle metalliche. Il tondo portale di piperno del primo Settecento - a destra del quale si scorge una finestra con ornie lapidee tardo-cinquecentesche a fascia semitorica, di tradizione cavese - dà adito al vestibolo, coperto da una botte ribassata. Sul lato occidentale del cortile insiste un loggiato ad archi e pilastri su due livelli, con crociere terranee. Invece, sul lato opposto, il corpo di fabbrica è stato ristrutturato alcuni anni addietro, al pari del settore settentrionale del volume prospiciente la strada. Il singolare disallineamento tra il portale e le aperture superiori è imputabile, probabilmente, alla conservazione, in occasione della revisione settecentesca dell'immobile, della precedente organizzazione degli spazi interni. (Novembre 1996). Interventi: consolidamento di murature e solai; sistemazione della copertura; risanamento igienico-sanitario; rimozione delle baloncate continue e delle pensiline di plastica dalla facciata, ove bisogna riordinare reti elettriche e pluviali; liberazione della loggia sul lato occidentale del cortile; eliminazione delle innovazioni alteranti; demolizione della recente sopraelevazione del corpo di fabbrica sul fianco orientale del cortile... ” (Cfr. All. “O” – Documentazione rilasciata dall'UTC del Comune di Aversa)

Da quanto sopra si evince che, il fabbricato all'interno del quale ricade l'immobile staggito ha origine settecentesca, la cui prima trasformazione è avvenuta negli anni'40, quando il "granile" è stato trasformato in residenza, installando lungo la strada, balconcini di marmo su putrelle metalliche. Detta trasformazione riguarda il secondo piano dove risulta collocato l'immobile staggito.

Altresì, dalla documentazione rilasciata si evince che, allo stato attuale non risultano richiesti e/o rilasciati titoli edilizi autorizzativi, o istanze di condono edilizio, pertanto, l'unico grafico con il quale è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi è la planimetria catastale, rispetto alla quale sono emerse le seguenti difformità:

- 1- Chiusura vano finestra zona cucina;
- 2- Realizzazione di tramezzo divisorio;
- 3- Apertura vano porta per accesso al locale wc;
- 4- Realizzazione di locale wc su ballatoio comune;
- 5- Realizzazione di balconcino su via Drengot.

(Cfr. All. "G" – Grafici di rilievo con indicazione delle difformità catastali)



Per stabilire la sanabilità delle sopracitate difformità, la scrivente si è diverse volte interfacciata con l'UTC del Comune di Aversa e, da quanto appreso di può affermare che, le sopracitate difformità si ritengono sanabili mediante la presentazione di una richiesta SCIA in sanatoria, a meno del locale wc, il quale risulta realizzato su ballatoio comune in assenza di titoli edilizi autorizzativi, e secondo il vigente strumento urbanistico, risulta non sanabile, per tanto dovrà essere demolito.

Altresì, l'immobile, avente destinazione residenziale, dovrà essere adeguato sotto il profilo igienico sanitario, mediante la realizzazione di un servizio igienico, ricavato all'interno della superficie dell'appartamento e direttamente collegato con quest'ultimo.

Di seguito la scrivente riporta, in maniera forfettaria l'importo riguardante i costi relativi alla presentazione della SCIA in sanatoria, nonché i costi per la demolizione del locale wc e la realizzazione ex-novo all'interno dell'immobile.

A tali oneri, oltre le spese tecniche, andranno aggiunte ulteriori spese di oneri, se previsti, da corrispondere al Comune di Aversa

C3	Sanzione pecuniaria da corrispondere al Comune di Aversa -	€ 516,00
	Diritti di segreteria per la presentazione della SCIA in sanatoria -	€ 516,00
	Spese per demolizione wc preesistente e ripristino stato dei luoghi, compresi trasporto a rifiuto e oneri di discarica - calcolo forfettario	€ 1.200,00
	Spese per realizzazione di locale wc, compreso l'adeguamento impiantistico, opere murarie, fornitura e posa in opera di pavimenti rivestimenti e pezzi igienici, dello stesso numero e tipologia di quello preesistente - calcolo forfettario	€ 4.000,00
	Spese tecniche per predisposizione e definizione della pratica amministrativa edilizia (P. di C. in sanatoria) (oltre IVA e CNPAIA come per legge)	€ 2.500,00
	Totale	€ 8.732,00

Inoltre, dalla documentazione rilasciata alla scrivente risulta che l'immobile *de quo* ricade all'interno del vigente strumento urbanistico in zona A2- edifici e complessi compresi nel perimetro del centro storico.

Altresì, che l'area non insiste sul demanio, non è riconosciuto di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, non costituisce bene culturale, ambientale o

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarla alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate: in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possono ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Al momento del sopralluogo l'immobile risultava occupato dal sig. *Omissis*, in virtù d contratto di locazione registrato il 08.10.2013, mediante protocollo telematico prot. 13100816081545218-000001. Detto contratto prevede una durata di anni quattro dal 01.10.2013 al 30.09.2017, con rinnovo tacito alla scadenza dei primi quattro anni, con un canone pattuito pari a 220,00 €/mensili.

Si precisa che, in sede di sopralluogo il sig. *Omissis* dichiarava che con l'avvento del COVID e con il sopraggiungere di difficoltà economiche, aveva pattuito verbalmente con il sig. *Omissis* una riduzione del canone locativo, il quale a tutt'oggi ammonta a 150,00€/mensili. (Cfr. All. "P" – Contratto di locazione)

La scrivente, per verificare se l'ammontare del canone di locazione pattuito corrispondesse ai canoni correnti di mercato, ha reperito presso Osservatorio Immobiliare Italiano (OMI), pubblicato dall'Agenzia dell'Entrate, i valori medi dei

canoni di locazione, riferiti ad immobili ricadenti all'interno della stessa zona omogenea di quello staggito. Da tale indagine è emerso che, i canoni di locazione per abitazioni di tipo economico variano da un massimo di €/mq 3,00 ed un minimo di €/mq 2,10, come di seguito riportato.

The screenshot shows the Aste Giudiziarie website interface. At the top, there are two logos: "Agenzia Entrate" and "Aste Giudiziarie". Below them is a navigation bar with links: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, and L'Agenzia. The main content area displays the following information:

- Ti trovi in: Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
- Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato**
- Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2
- Provincia: CASERTA
- Comune: AVERSA
- Fascia/zona: Centrale/CENTRO ANTICO DI EPOCA NORMANNA
- Codice di zona: B8
- Microzona catastale n.: 0
- Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico
- Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)	
		Min	Max		Min	Max
Abitazioni civili	NORMALE	870	1300	L	2,3	3,4
Abitazioni civili	Ottimo	1300	1900	L	3,2	4,8
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	600	900	L	2,1	3

La scrivente ha ritenuto opportuno applicare un canone locativo pari alla media aritmetica dei due valori sopra riportati, arrotondato per eccesso ed ascendente ad 2,60 €/mq x mese, per tanto si avrà:

Tipologia immobile	mq	€/mq	Canone mensile Arrotondato per eccesso	Canone annuo
Bilocale ad uso abitativo posto al secondo piano, sito in Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47	33,55	2,60	90,00 €	1.080,00 €

Da tutto quanto sopra esposto emerge che, il canone mensile riportato nel contratto di locazione pari ad € 220,00, pattuito tra il sig. *Omissis* ed il sig. *Omissis*, risulta superiore al canone mensile di mercato pari ad € 90,00.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari. In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

1. Domande giudiziali;
2. Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
3. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
4. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
5. Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Diffidenze urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Diffidenze Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- 1.1 Domande giudiziali: **Nessuna**
- 1.2 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: **Nessuna**
- 1.3 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge: **Nessuna**
- 1.4 Altri pesi o limitazioni d'uso (ad es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale: **Nessuna**
- 1.5 Provvedimenti di imposizioni di vincoli storico-artistici o di altro tipo:
Nessuno

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

1. Iscrizioni:

1.1 **Ipoteca volontaria** trascritta il 21.02.20211 ai nn. 5652/805, a favore di BANCA POPOLARE DI ANCORA SPA contro *Omissis*, per i diritti di piena proprietà, e gravante sull'immobile sito in Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47, riportato al NCEU di detto comune al foglio 500, p.lia 1314, sub 13, cat. A/5, vani 2.

2. Trascrizioni:

2.1 **Pignoramento immobiliare** trascritto il 23.09.2022 ai nn. 35402/28061, a favore di MAIOR SPV S.R.L. contro *Omissis*, per i diritti di piena proprietà, e gravante sull'immobile sito in Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47, riportato al NCEU di detto comune al foglio 500, p.lia 1314, sub 13, cat. A/5, vani 2.

(Cfr. All. "F" – Ispezione ipotecaria)

3. Difformità urbanistico-edilizie:

Per gli immobili in oggetto sono state rilevate le seguenti difformità: 1- Chiusura vano finestra zona cucina; 2- Realizzazione di tramezzo divisorio; 3- Apertura vano porta per accesso al locale wc; 4- Realizzazione di locale wc su ballatoio comune; 5- Realizzazione di balconcino su via Drengot.

4.Difformità Catastali: dal confronto dei grafici di rilievo con le schede catastali sono state riscontrate le seguenti difformità: 1- Chiusura vano finestra zona cucina; 2- Realizzazione di tramezzo divisorio; 3- Apertura vano porta per accesso al locale wc; 4- Realizzazione di locale wc su ballatoio comune; 5- Realizzazione di balconcino su via Drengot.



QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Celleole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalla documentazione prodotta dall'UTC del Comune di Aversa, l'immobile in oggetto non ricade su suolo demaniale.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sosponderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dalla verifiche eseguite presso il catasto, l'immobile in oggetto non risulta gravato da censo, livello o uso civico.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;



3)

4)

eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespote pignorato.



La scrivente ha, altresì, provveduto a reperire tutte le informazioni necessarie presso l'amministratore p.t. Avv. Saverio Esposito.

Da quanto documentato da quest'ultimo emerge che, l'importo annuo delle spese condominiali ordinarie ascende a 105,00 €/annui, ovvero pari a circa 8,75 €/mese.

Altresì, nella documentazione prodotta dall'amministratore viene riportato che, il debitore non ha mai versato le spese condominiali ordinarie, le quali, per i due anni anteriori alla data di pignoramento, ammontano a 210,00 €, oltre all'importo di 11,46 € inerente la trasmissione dei modelli 770 dei condomini per il bienni 2021-2022.

Infine, non risultano deliberate spese straordinarie, né vi sono cause in corso.

Da tutto quanto sopra si ha che, l'ammontare complessivo delle spese condominiali insolte ammonta a 221,46 €

(Cfr. All. "Q" – Documentazione prodotta dall'amministratore p.t.)



QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precise negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che



saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FAR RICORSO A MERE FORMULE DI STILE
QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA,
ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adegua**menti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespote che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

6. nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
7. nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
8. nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
9. nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
10. nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Il **Valore di Mercato** (VM) è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione¹.

Il **Valore di Mercato** rappresenta un valore di stima che gli Standards valutativi internazionali² e nazionali³ definiscono chiaramente.

¹ IVS 2007, IVS 1, 3.1

² International Valuation Standards (IVS); European Valuation Standards (EVS); Appraisal & Valuation Standards (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS); Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP).

³ Norma UNI 10839-1:1999, Norma UNI 10839-2:1999; Codice delle valutazioni immobiliari (Tecnoborsa); Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie (ABI); Manuale operativo delle stime immobiliari (Agenzia delle Entrate).

Premesso che, la scelta del metodo valutativo è legata alla disponibilità dei dati, alle circostanze del mercato, alla natura e alle condizioni dell'immobile da valutare, è possibile procedere alla valutazione di un bene applicando i seguenti metodi:

- Metodo reddituale/finanziario (**Income Approach**) che fornisce un'indicazione del valore di mercato convertendo i flussi di cassa futuri in un singolo valore capitale attuale;
- Metodo del confronto di mercato (**Market Comparison Approach**) che si fonda sulla comparazione del bene oggetto di valutazione con altri beni aventi caratteristiche simili;
- Metodo dei costi (**Cost Approach**) che si fonda sul principio economico che un acquirente non pagherà per un bene più del costo necessario per ottenere un bene di pari utilità, attraverso l'acquisto o la costruzione.

L'**Income Approach** comprende i metodi, le tecniche e le procedure per analizzare la capacità di generare benefici monetari di un immobile e la possibilità di convertire questi benefici in valore capitale. In genere, si utilizza l'*Income Approach* quando non si hanno a disposizione sufficienti e/o recenti dati dal mercato delle compravendite per poter utilizzare il *Market Comparison Approach* oppure nella verifica del valore di stima ottenuto con altri procedimenti. Può accadere che in un mercato immobiliare non ci sono immobili simili a quello da stimare oppure, se esistono, non sono stati oggetto di compravendite recenti. In tal caso si ricorre alla simulazione del mercato attraverso il procedimento di stima per capitalizzazione dei redditi. La stima del reddito si svolge nel mercato degli affitti immobiliari, dove si rilevano i contratti di immobili simili al fine di stimare il reddito da capitalizzare. In pratica, l'*Income Approach* può basarsi sulla trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione. Il criterio trova applicazione attraverso uno schema economico-finanziario per il quale si prevedono essenzialmente la serie dei redditi dell'immobile, il saggio di capitalizzazione e la durata. Il reddito degli immobili è dato dall'affitto annuale. Il saggio di capitalizzazione non è una grandezza naturale espressa spontaneamente dal mercato, come il saggio di interesse, bensì è una grandezza derivata dal rapporto tra il fitto e il prezzo di un immobile. Il primo si realizza nel segmento di mercato degli affitti, il secondo nel segmento di mercato delle compravendite. Riveste, quindi, un'importanza particolare la rilevazione dei redditi ed il calcolo del saggio di capitalizzazione.

Il **Cost Approach** è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio eventualmente deprezzato. Il principio di sostituzione afferma che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile sostituto che presenta la stessa utilità funzionale; dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dall'immobile esistente. In

base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima. L'impiego del metodo del costo è suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi (ad esempio aziende agricole o industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato, dove non essendoci altre unità immobiliare nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per poter adottare il metodo del confronto (*Market Comparison Approach*).

Il **Market Comparison Approach** (MCA), è una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili, che prende come termine di paragone le loro caratteristiche tecnico-economiche (superfici principale e secondarie, stato di manutenzione, impianti tecnologici, ecc.), e si basa dunque sulla rilevazione dei dati immobiliari (prezzi di mercato e caratteristiche degli immobili). Il principio elementare su cui si fonda il procedimento, consiste nella considerazione che il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili, dato per scontato che un compratore non è disposto a pagare per un immobile sostituibile con altri simili un prezzo più alto di quello già determinato nello stesso mercato per un immobile avente le stesse caratteristiche. Il MCA può essere applicato per tutti i tipi di immobili, a condizione che si rilevi un numero sufficiente e veritiero di transazioni recenti, ed è logico dedurre che maggiore è il numero delle transazioni rilevate e migliori saranno le condizioni di svolgimento della stima, come anche sarà più verosimile il risultato. Nella pratica estimativa si considera che tre o quattro rilevazioni di transazioni recenti siano sufficienti per un risultato accettabile. L'applicazione del MCA prevede degli aggiustamenti dei prezzi rilevati (quindi degli immobili usati come comparabili) dovuti alle differenti caratteristiche degli immobili presi a confronto con quello oggetto di stima. In relazione ai beni in oggetto da stimare, la scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione del valore di mercato dell'immobile applicando il metodo del **Market Comparison Approach**.

STIMA SINTETICA PER METRO QUADRATO

Tale stima è basata sulla ricerca del più probabile prezzo unitario al metro quadrato, ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto. Essa tiene conto sia delle caratteristiche intrinseche dell'immobile stesso (rifiniture, esposizione, stato di conservazione, ecc.) sia di quelle estrinseche (contesto edilizio/urbano, servizi, attrezzature, ecc.) e scaturisce dalla reale variazione tra domanda ed offerta del mercato immobiliare del contesto.

Circa le fonti di informazioni cui ci si è riferiti al fine di dedurre il “range” del valore di mercato unitario dei beni pignorati, si sono prese in considerazione le indicazioni fornite

da alcune agenzie immobiliari operanti nel comune di Aversa, nonché da informazioni reperite da siti web specializzati:

- Agenzia Immobiliare Tempocasa Aversa, Via Armando Diaz, 34;
- DIREZIONE IMMOBILIARE, Viale della Libertà, 141;
- Agenzia Immobiliare NORMANNA, Via Michelangelo, 111
- Sito web: www.immobiliare.it

Le indagini condotte presso le agenzie immobiliari ed i siti web, riferiscono valori di mercato compresi tra un minimo di **800,00€/mq** ad un massimo di **1.200,00 €/mq**, per immobili simili a quelli oggetto di stima, e già oggetto di altre compravendite, ubicati nel Comune di Aversa.

I valori sopra riportati sono stati successivamente comparati ai valori pubblicati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, riferiti al 2° semestre 2023 per il Comune di Aversa, per il centro antico di epoca normanna. Tale visura, di seguito riportata in dettaglio, riporta abitazioni di tipo economico, valori di mercato compresi tra un minimo di **600,00 €/mq** ad un massimo di **900,00€/mq**.



The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with categories: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, and L'Agenzia. Below the navigation bar, the URL indicates the page is about 'Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato'. The main content area is titled 'Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato' and displays the following search parameters:

- Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2
- Provincia: CASERTA
- Comune: AVERSA
- Fascia/zona: Centrale/CENTRO ANTICO DI EPOCA NORMANNA
- Codice di zona: BB
- Microzona catastale n.: 0
- Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico
- Destinazione: Residenziale

Below these parameters is a table showing the results of the real estate price survey. The table has two main sections: 'Valore Mercato (€/mq)' and 'Valori Locazione (€/mq x mese)'. The first section includes columns for Tipologia, Stato conservativo, Min, Max, and Superficie (L/N). The second section includes columns for Min and Max. The data is summarized in the following table:

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)	
		Min	Max		Min	Max
Abitazioni civili	NORMALE	870	1300	L	2,3	3,4
Abitazioni civili	Ottimo	1300	1900	L	3,2	4,8
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	600	900	L	2,1	3

Confrontando i valori monetari sopra descritti, considerando le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, le dotazioni dell'immobile, nonché lo stato d'uso e manutenzione in cui versa, la scrivente ha ritenuto opportuno applicare il seguente valore di mercato.

LOTTO UNICO

Tipologia immobile	Valore immobile al mq	Sup. commerc. mq	Valore di mercato
Bilocale ad uso abitativo posto al secondo piano, sito in Aversa (CE) alla via Rainulfo Drengot n. 47	€ 900,00	33,55 mq	€ 30.195,00

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Costo per acquisizione certificato A.P.E. (compresa IVA)	€ 200,00
C2	spese presentazione ed elaborazione DOCFA (afferente la presentazione della planimetria catastale) (compreensive di IVA e CNPAIA come per legge)	€ 350,00
C3	spese elaborazione e presentazione SCIA in sanatoria, demolizione manufatti abusivi ed adeguamento igienico-sanitario (compreensive di IVA e CNPAIA come per legge)	€ 8.732,00
C4	Spese condominiali insolute (annualità 2021-2022)	€ 221,46
TOTALE (c1+c2+c3+c4)		€ 9.503,46

Per cui si avrà:

€ 30.195,00 (valore commerciale) - € 9.503,46 (Spese) = € 20.691,54

LOTTO UNICO

Bilocale ad uso abitativo

Valore dell'immobile pignorato

[differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda per difetto]

€ 20.500,00

(ventimilacinquecento,00)

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

L'immobile oggetto di pignoramento non ricade nel caso di quota indivisa, per tanto in riferimento al presente quesito non vi è altro da riferire.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

La scrivente in risposta al presente quesito ha provveduto ad inviare richiesta di certificato di residenza e di matrimonio, ove presente, al Comune di Aversa.

Dalla documentazione rilasciata in data 23.04.2024, è stato certificato che, il sig. Omissis non è stato mai iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di detto Comune.

(Cfr. All. "R" – Documentazione rilasciata dal Comune di Aversa ,Servizi Demografici)

Altresì, la scrivente ha provveduto a richiedere certificato di nascita, residenza ed estratto di matrimonio, se presente, presso il Comune di Latina, comune di nascita del debitore.

Dalla documentazione rilasciata in data 02.05.2024 e 03.05.2024, è stato certificato che, il sig. Omissis non risulta presente nel Registro della Popolazione residente, e che dai registri di nascita e matrimonio del citato Comune, non risultano iscritti atti relativi al sig. Omissis.

(Cfr. All. "S" – Documentazione rilasciata dal Comune di Latina)

4. CONCLUSIONI



Nella certezza di aver svolto il mandato affidatomi, ringrazio la S.V.I. per la fiducia accordatami e rassegno la presente relazione restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare.



Aversa lì 08.10.2024



L'Esperto
dr. Arch. Barbara Apa

